V. Rizzo (a cura di), "Documento informatico, firma digitale e commercio elettronico"
Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 2, Napoli, ESI, 2000, p. 283

Intervento su:

L'atto pubblico notarile e il servizio digitale dei notai

RAIMONDO ZAGAMI

Ringrazio Cammarata per la precisazione sul concetto di cifratura del documento, che d'altra parte io avevo trascurato di fare per non appesantire la relazione con concetti troppo tecnici e non rilevanti ai nostri fini.

Per quanto riguarda l'atto pubblico notarile, invece, è vero che esiste una Intranet notarile, che io stesso utilizzo, ma non è corretto affermare che oggi si fanno atti pubblici notarili.

Attualmente su questa Intranet viaggiano semplicemente dati senza valore giuridico, che si limitano all'invio di posta elettronica e alla consultazione di banche dati, quali il Catasto, il Registro delle imprese e, tra poco, le Conservatorie.

Riguardo poi alla possibilità di effettuare la registrazione degli atti a distanza, la trascrizione a distanza, questo è già consentito dal D.P.R. n. 513, che non prevede la redazione di un atto pubblico notarile originale su carta, ma la possibilità di farne copie informatiche.

Quindi, dal punto di vista pratico, il notaio redige come sempre l'atto pubblico su carta ed effettua poi una copia informatica accompagnata da un'attestazione di conformità, con cui egli stesso dichiara che si tratta di copia conforme all'originale cartaceo.

Quest'ultimo può, dunque, essere inserito nei volumi del notaio e dimenticato, mentre la copia informatica circolerà ex D.P.R. suddetto "con la stessa efficacia giuridica dell'originale cartaceo" e con essa si potranno effettuare registrazioni degli atti, trascrizioni e tutti gli adempimenti connessi ad una stipula notarile.

In alcun modo, però, si può affermare che oggi sia possibile redigere atti pubblici originali.